

COMUNE DI VICOLUNGO
Provincia di Novara

COPIA

- ☐ **Direzione**
- ☐ **Area Amministrativo-Contabile**
- ☐ **Area Demografici e Elettorale**
- ☐ **Polizia Municipale**

Determinazione n. 45 in data 06-04-2022

OGGETTO: Rideterminazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i commi dal 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30-12-2021 n. 234 (Legge di Bilancio), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano;

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10-10-2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7-12-2012 n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100% per i sindaci metropolitani*
- b) 80% per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti*
- c) 70% per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti*
- d) 45% per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*
- e) 35% per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti*
- f) 30% per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti*
- g) 29% per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti*
- h) 22% per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti*
- i) 16% per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità da regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4-4-2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste Dai commi 583, 584, 585, il fondo di cui all'art. 57 quater, comma 2, del D.L. 26-10-2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19-12-2019 n. 157, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro per l'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il Comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario."

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 50 del 11-11-2020 avente ad oggetto la determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, Vicesindaco e Assessori, in base all'art. 82 del D.Lgs., n. 267/2000 del D.M. n. 119 del 4-4-2020;

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4-4-2000 n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la nota MEF-RGS – prot. 1580 del 5-1-2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5-6-2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno dei propri componenti;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

"1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8";

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che la popolazione del Comune di Vicolungo, risultante alla data del 31-12-2021 è pari a n. 828 abitanti;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con deliberazione consiliare n. 6 in data 28-4-2022;

RITENUTO pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizione della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunale in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura previste dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL
- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- ✓ il decreto del Ministro dell'Interno 4-4-2000, n. 119
- ✓ l'art. 57-quater, comma 2 del D.L. n. 124/2019;
- ✓ il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1 – di rideterminare, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, come dettagliato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale delle presente determinazione;

2 – di rideterminare, per le motivazioni in premessa, in conseguenza del punto 1 e secondo la stessa gradualità, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco e agli Assessori, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4-4-2000 n. 119, come dettagliato nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

3 – di confermare l'importo dei gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio Comunale nell'importo unitario di € 9,20;

4 – di imputare la maggiore spesa derivante dall'applicazione dei punti 1 e 2 sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2022-2024, in corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità e come di seguito dettagliato:

CAP. 1103/1 – Missione 01 – Programma 01- Titolo 1 – Macroaggregato 103

5 – di dare atto che, per le motivazioni in premessa, la spesa di cui al punto 4 viene finanziata, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del sindaco - senza considerare l'Irap che resta a carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie di bilancio – con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 previsto al Cap. 2016/2 (cod. bilancio E. 2.01.01.01.001) del bilancio di previsione 2022/2024 in corso di approvazione;

6 – di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'aert. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo/Contabile
Fulvia Moretti

F.to

Rideterminazione indennità di funzione Amministratori comunali
Commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021

Indennità mensile lorda Presidente Regione	Parametrizzazione comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021		Indennità Sindaco mensile lorda anno 2021	Incremento indennità Sindaco mensile lorda
	%	Importo mensile lordo		
13.800,00	16%	2.208,00	1.435,99	772,01

anno 2022							
% gradualità	Incremento mensile lordo	Nuova indennità mensile lorda	Incremento annuale lordo	IRAP 8,5% su incremento annuale	Rateo fine mandato su incremento annuale	IRAP 8,5% su rateo fine mandato	maggiore spesa annua
45%	347,40	1.783,39	4.168,85	354,35	347,40	29,53	4.900,14

anno 2023							
% gradualità	Incremento mensile lordo	Nuova indennità mensile lorda	Incremento annuale lordo	IRAP 8,5% su incremento annuale	Rateo fine mandato su incremento annuale	IRAP 8,5% su rateo fine mandato	maggiore spesa annua
68%	524,97	1.960,96	6.299,60	535,47	524,97	44,62	7.404,66

anno 2024							
% gradualità	Incremento mensile lordo	Nuova indennità mensile lorda	Incremento annuale lordo	IRAP 8,5% su incremento annuale	Rateo fine mandato su incremento annuale	IRAP 8,5% su rateo fine mandato	maggiore spesa annua
100%	772,01	2.208,00	9.264,12	787,45	772,01	65,62	10.889,20

Rideterminazione indennità di funzione Amministratori comunali
Commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021

Funzione	Nominativo	Parametrazione indennità Sindaco		Abbattimento 50% lavoratori dipendenti oppure 100%	Anno 2022	
		%	Importo		Indennità mensile lorda	Indennità annuale lorda
Vicesindaco	Lorella GAVINELLI	15%	267,51	50%	133,75	1.605,06
Assessore	Massimo MOZZATO	10%	178,34	50%	89,17	1.070,04
Assessore			-		-	-
Assessore			-		-	-
Assessore			-		-	-
			-		-	-
TOTALI					222,92	2.675,09

maggiore indennità rispetto al 2021	222,92	2.675,09
maggiore IRAP rispetto al 2021	18,95	227,38

Funzione	Nominativo	Parametrazione indennità Sindaco		Abbattimento 50% lavoratori dipendenti	Anno 2023	
		%	Importo		Indennità mensile	Indennità annuale lorda
Vicesindaco	Lorella GAVINELLI	15%	294,14	50%	147,07	1.764,86
Assessore	Massimo MOZZATO	10%	196,10	50%	98,05	1.176,57
Assessore						
Assessore						
Assessore						
					245,12	2.941,44

maggiore indennità rispetto al 2021	245,12	2.941,44
maggiore IRAP rispetto al 2021	20,84	250,02

Funzione	Nominativo	Parametrazione indennità Sindaco		Abbattimento 50% lavoratori dipendenti	Anno 2024	
		%	Importo		Indennità mensile	Indennità annuale lorda
Vicesindaco	Lorella GAVINELLI	15%	331,20	50%	165,60	1.987,20
Assessore	Massimo MOZZATO	10%	220,80	50%	110,40	1.324,80
Assessore			-			
Assessore			-			
Assessore			-			
			-			
TOTALI					276,00	3.312,00

maggiore indennità rispetto al 2021	276,00	3.312,00
maggiore IRAP rispetto al 2021	23,46	281,52

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art.151 - comma 4 - del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 attesta la copertura finanziaria della spesa emergente dalla suindicata determinazione e la rende esecutiva.

Vicolungo li 6 SET 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fulvia MORETTI

F.to

Pubblicata all'albo pretorio in data 8 SET 2022 n. 224 registro pubblicazioni per giorni 15.

Vicolungo li 8 SET 2022

Il Responsabile del Servizio
Fulvia MORETTI

F.to

La presente è copia conforme all'originale.

Vicolungo li 8 SET 2022

Il Responsabile del Servizio
Fulvia Moretti



[Handwritten signature of Fulvia Moretti]